Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° **Roma - Sabato, 9 aprile 1932 - Anno X** **Numero 83**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando del vaglia stesso.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 marzo 1932, n. 269.
Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, recante norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi, con le seguenti modificazioni:

All'art. 2, lettera *c*), alle parole: « il rendimento e quelle per promuovere gli studi per il perfezionamento dei sistemi di lavoro », sostituire le seguenti: « il rendimento, quelle per promuovere gli studi per il perfezionamento dei sistemi di lavoro e quelle per provvedimenti od opere di assistenza degli operai o delle loro famiglie ».

All'art. 4 sostituire il seguente:

« La differenza accertata in sede di rendiconto consuntivo tra l'ammontare delle assegnazioni fatte al « Bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale » e la somma complessiva delle spese sostenute a carico del bilancio stesso sarà destinata a formare un « fondo di riserva » con il quale si potrà provvedere ad integrare gli stanziamenti di quei capitoli le cui assegnazioni si fossero manifestate insufficienti ai bisogni o a costituire assegnazioni di capitoli di nuova istituzione, intesi:

a) alla costruzione di locali ad uso degli Uffici del lavoro portuale;

b) alla sistemazione di impianti atti a promuovere la elevazione fisica e morale delle maestranze portuali, a tutelare gli operai sul lavoro e ad accrescerne il rendimento;

c) a provvedimenti o ad opere di assistenza degli operai e delle loro famiglie ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

LEGGE 24 marzo 1932, n. 270.
Riordinamento dei servizi di segreteria del Consiglio di Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La tabella n. 41, allegata al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e variazioni successive, è sostituita dalla seguente:

Magistratura.

Grado		N. dei posti
—		—
2°	Presidente	1
3°	Presidenti di sezione	6
4°	Consiglieri	50
5°	Primi referendari	3
6°	Referendari	3
	Personale di segreteria.	
	Gruppo *A*.	
6°	Segretari di sezione di 1ª classe	2
7°	Segretari di sezione di 2ª classe	5
	Gruppo *B*.	
9°	Ragioniere	1
	Gruppo *C*.	
9°	Archivisti capi	7
10°	Primi archivisti	9
11°	Archivisti	4
12°	Applicati	5
13°	Alunni d'ordine	2
	Personale subalterno.	
	Primo commesso	1
	Commessi e uscieri capi	7
	Uscieri	8
	Inservienti	3

Resta in vigore la disposizione di cui all'art. 1 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1791.

Art. 2.

I posti di segretari di sezione sono conferiti in seguito a concorso per esame fra i funzionari dell'Amministrazione dello Stato appartenenti a carriere per l'ammissione alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza.

Il regolamento determina le norme del concorso.

Art. 3.

Le promozioni al grado di segretario di sezione di prima classe sono conferite, per merito comparativo, previa desi-

gnazione del Consiglio di presidenza, ai segretari del grado immediatamente inferiore, che abbiano non meno di tre anni di anzianità nel grado.

Il servizio prestato nel grado settimo del gruppo *A* presso qualsiasi Amministrazione dello Stato si computa ai fini dell'anzianità prescritta dal presente articolo per la promozione al grado di segretario di sezione di prima classe.

Art. 4.

Il terzo comma dell'art. 1 del testo unico della legge, approvato con R. decreto 26 giugno 1924, n. 1054, è sostituito dal seguente: « Le funzioni di segretario generale sono conferite, per incarico, con decreto del presidente del Consiglio di Stato, ad un referendario o ad un primo referendario.

« Ove le esigenze del servizio lo richiedano, il presidente del Consiglio di Stato può conferire l'incarico ad un consigliere ».

Art. 5.

Il posto di ragioniere è conferito a scelta dal Capo del Governo, su conforme designazione del Consiglio di presidenza, fra gli impiegati del gruppo *C* di grado non inferiore al decimo, che siano provvisti del titolo di studio prescritto per l'ammissione ai ruoli del gruppo *B*.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

Art. 6.

I segretari di sezione attualmente in servizio sono iscritti al gruppo *B* nel grado settimo.

Finchè essi resteranno in servizio, dovrà essere lasciato scoperto un corrispondente numero di posti nel gruppo *A*.

Art. 7.

Gli impiegati di ruolo che ricoprivano il grado di segretario o di sottosegretario, secondo l'ordinamento vigente anteriormente al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, conservano *ad personam* la qualifica di segretario e di sottosegretario, ma non possono conseguire trattamento economico superiore a quello stabilito pel grado ottavo del gruppo *C*.

Tale trattamento non può essere contemporaneamente goduto da un numero di impiegati superiore a cinque, da designarsi, per merito comparativo, dal Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 24 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

REGIO DECRETO 18 febbraio 1932, n. 271.

Indennità agli ufficiali insegnanti presso le scuole militari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 giugno 1927, n. 1186, che disciplina le indennità spettanti agli ufficiali insegnanti presso le scuole militari;

Visto il R. decreto 23 giugno 1930, n. 967, che modifica lo specchio delle indennità da attribuirsi agli ufficiali predetti;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità di consentire al Ministero della guerra la facoltà di ripartire di volta in volta le singole indennità tra le varie scuole militari a seconda delle mutevoli esigenze dell'insegnamento;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ferma restando l'attuale misura delle indennità agli ufficiali insegnanti presso le scuole militari di cui al R. decreto 16 giugno 1927, n. 1186, il numero delle indennità medesime resta globalmente fissato in n. 54 di 1ª categoria, n. 55 di 2ª categoria e n. 84 di 3ª categoria.

Art. 2.

È data facoltà al Ministero della guerra di ripartire le predette indennità tra le varie scuole militari.

Art. 3.

È abrogato il R. decreto 23 giugno 1930, n. 967, e lo specchio annesso.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto entreranno in vigore dal 1° ottobre 1931.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 319, foglio 3. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 marzo 1932, n. 272.

Modificazione delle sopratasse speciali di trasporto aereo nei rapporti con l'estero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge n. 632 del 3 aprile 1926, convertito nella legge 12 dicembre 1926, n. 2236;

Visto l'art. 1 del R. decreto 11 aprile 1929, n. 842;

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge n. 520 del 23 aprile 1925, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Viste le disposizioni concernenti il trasporto della posta lettere per via aerea, annesse alla Convenzione postale universale di Londra, mandata in vigore nel Regno col R. decreto 13 gennaio 1930, n. 971;

Riconosciuta l'opportunità di modificare le sopratasse speciali di trasporto aereo nei rapporti con l'estero, commisurandole alla spesa effettiva inerente alla utilizzazione di tale trasporto;

Sentito il Consiglio di amministrazione per le poste ed i telegrafi;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze e per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sopratasse speciali di trasporto aereo di cui all'art. 1 del R. decreto 11 aprile 1929, n. 842, sono modificate come segue:

Corrispondenze di ogni specie dirette nei Paesi europei:
per ogni 20 grammi o frazione di 20 grammi L. 0,75.

Corrispondenze dirette in Paesi fuori dell'Europa:
sopratassa stabilita per ogni porto unitario e per ogni Paese di destinazione in relazione al compenso dovuto per trasporto aereo alle Amministrazioni postali estere o alle Società di navigazione aerea, arrotondando le frazioni di 25 centesimi a centesimi 25, o al multiplo di centesimi 25 immediatamente superiore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI — BALBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 319, foglio 9. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 marzo 1932.

Approvazione della nomina del presidente della Federazione nazionale fascista delle imprese assicuratrici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista del credito e dell'assicurazione, approvato con Nostro decreto 18 giugno 1931, n. 1096;
Visto lo statuto della Federazione nazionale fascista delle imprese assicuratrici, approvato con Nostro decreto 18 giugno 1931, n. 1096;
Vista la lettera 21 dicembre 1931, n. 5356, con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina dell'on. avv. Alberto Redenti, deputato al Parlamento, a presidente della menzionata Federazione da essa dipendente;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina dell'on. avv. Alberto Redenti, deputato al Parlamento, a presidente della Federazione nazionale fascista delle imprese assicuratrici.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1932 - Anno X
Registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 222. — BETTAZZI.

(2529)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1932.

Nomina del commissario straordinario per la temporanea amministrazione dell'Azienda comunale dell'acquedotto e dell'impianto elettrico di San Remo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che la Commissione amministratrice dell'Azienda comunale dell'acquedotto e dell'impianto elettrico di San Remo ha rassegnato le dimissioni;
Considerato che le condizioni attuali rendono necessaria la nomina di un commissario straordinario per la temporanea amministrazione dell'Azienda predetta;
Veduti il testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e il R. decreto-legge 26 settembre 1925, n. 1674;

Decreta:

Il sig. comm. ing. Agostino Lavagna è nominato commissario straordinario per la temporanea amministrazione dell'Azienda comunale dell'acquedotto e dell'impianto elettrico di San Remo.
Con successivo decreto sarà fissato il termine per la ricostituzione dell'amministrazione ordinaria dell'Azienda predetta.

Il prefetto di Imperia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 marzo 1932 - Anno X

p. *Il Ministro per l'interno*:
ARPINATI.

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

(2530)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1932.

Attivazione del nuovo catasto per i Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Ales in provincia di Cagliari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;
Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto per la esecuzione delle relative volture catastali;
Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;
Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per distretto di agenzia ed anche per Comune;
Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei Comuni del distretto di Ales (provincia di Cagliari);

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 1° giugno 1932 pei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Ales (provincia di Cagliari) e da tale data cesserà per il detto ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 febbraio 1932 - Anno X

Il Ministro: MOSCONI.

(2531)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1932.
Autorizzazione al Banco S. Alessandro di Bergamo ad assorbire alcuni Istituti di credito.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i Regi decreti 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, numeri 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La S. A. « Banco S. Alessandro » di Bergamo è autorizzata ad assorbire: la S. A. « Credito Pavese » di Pavia, la S. A. « Piccolo credito Basso Lodigiano » di Codogno, la S. A. « Banca piccolo credito S. Alberto » di Lodi, la S. A. « Banco S. Siro » di Cremona, costituendo un unico ente sotto la ragione sociale « Banca Provinciale Lombarda ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 marzo 1932 - Anno X

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

(2532)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1932.
Rinnovazione e collocamento dei buoni annuali fruttiferi al portatore della Cassa depositi e prestiti per l'importo complessivo di L. 96.000.000.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto l'art. 1 del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582;
Veduto il decreto Ministeriale 31 marzo 1931, col quale fu autorizzata la rinnovazione dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti limitatamente a 96 milioni;
Considerato che i buoni emessi in virtù di tale decreto Ministeriale 31 marzo 1931 sono d'imminente scadenza;

Determina:

Articolo unico.

Sono autorizzati la rinnovazione e il collocamento dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti per l'importo complessivo di 96 milioni corrispondente a quello autorizzato col decreto Ministeriale 31 marzo 1931 ferme restando procedura e norme seguite nelle precedenti rinnovazioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 aprile 1932 - Anno X

Il Ministro: MOSCONI.

(2533)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1932.
Misura della restituzione dei diritti di confine sulla benzina, sul petrolio e sugli oli minerali impiegati nella fabbricazione di lavori di gomma e di amianto nonchè delle vernici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2502, che accorda la restituzione dei diritti di confine sulla benzina, sul petrolio e sugli oli minerali altri, impiegati nella fabbricazione di lavori di gomma e di amianto, nonchè delle vernici di vario tipo;
Visti gli articoli 1, 4 e 5 del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, che stabilisce uno speciale dazio sul valore alla importazione di talune merci e modifica il regime della tassa di vendita sugli oli minerali;

Determina:

Articolo unico.

La restituzione dei diritti di confine (dazio e tassa di vendita) sulla benzina, sul petrolio e sui surrogati di acqua ragia (« oli minerali altri ») effettivamente consumati o contenuti nei lavori di gomma e di amianto, nonchè nelle vernici di vario tipo, sarà effettuata nella misura vigente prima dell'entrata in vigore del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, per tutti gli articoli suindicati che risultino esportati a tutto il 31 ottobre 1931.
Per le esportazioni effettuate dopo tale data saranno restituiti i diritti (dazio specifico e sul valore e tassa di vendita) sui solventi sopra indicati con gli aumenti portati dal R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187.

Roma, addì 6 aprile 1932 - Anno X

Il Ministro: MOSCONI.

(2556)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-105 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mauric Giuseppe fu Francesco e di Pusnar Lucia, nato a Medana (Castel Dobra) il 16 agosto 1878 e residente a Medana (Castel Dobra), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Mauric Maria fu Francesco Kocina, nata a Medana l'8 ottobre 1881, moglie;
Mauric Francesco, nato a Medana il 29 dicembre 1912, figlio.
Mauric Giuseppe, nato a Medana l'8 luglio 1915, figlio;
Mauric Rodolfo, nato a Medana il 24 ottobre 1920, figlio;
Mauric Giovanna, nata a Medana il 15 maggio 1924, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Castel Dobra, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 30 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(791)

N. 50-104 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mauric Giovanni di Giuseppe e della fu Kodermac Maria, nato a Bigliana (Castel Dobra) il 22 novembre 1886 e residente a Bigliana (Castel Dobra), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Mauric Giuseppina di Pietro Kos, nata a Bigliana il 15 dicembre 1892, moglie;
Mauric Guglielmo, nato a Bigliana il 6 febbraio 1920, figlio.
Mauric Stanislao, nato a Bigliana il 14 agosto 1921, figlio.
Mauric Bosidar, nato a Bigliana il 29 dicembre 1922, figlio;
Mauric Giuseppina, nata a Bigliana il 20 gennaio 1924, figlia;
Mauric Delfina, nata a Bigliana il 22 gennaio 1924, figlia;
Mauric Floriana, nata a Bigliana il 3 aprile 1925, figlia;
Mauric Giuseppe, nato a Bigliana il 23 ottobre 1849, padre.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Castel Dobra, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 30 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(792)

N. 50-122 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mauric Cristiano fu Michele e della fu Siter Teresa, nato a Cosbana (Dolegna) il 21 maggio 1873 e residente a Cosbana (Dolegna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Mauric Maria fu Antonio Bait, nata a Cosbana il 17 aprile 1881, moglie;
Mauric Agostino Stefano, nato a Cosbana il 22 dicembre 1901, figlio;
Mauric Francesco, nato a Cosbana il 3 ottobre 1913, figlio;
Mauric Luigi, nato a Cosbana il 25 luglio 1920, figlio;
Mauric Felicita, nata a Cosbana il 6 gennaio 1922, figlia;
Mauric Michele, nato a Cosbana il 27 settembre 1924, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Dolegna del Collio, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926

ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 2 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(793)

N. 50-121 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mauric Domenico fu Giuseppe e della fu Sgubin Anna, nato a Scrio (Dolegna) il 17 marzo 1880 e residente a Scrio (Dolegna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mauric Luigia di Antonio Sgubin, nata a Scrio il 7 maggio 1882, moglie;
Mauric Rosina, nata a Scrio il 13 gennaio 1911, figlia;
Mauric Adele, nata a Scrio il 23 dicembre 1912, figlia;
Mauric Miroslao, nato a Scrio il 24 dicembre 1919, figlio;
Mauric Isidora, nata a Scrio il 15 maggio 1921, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Dolegna del Collio, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 2 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(794)

N. 50-167 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Maurig ved. Antonia di Domenico Gasparin e di Cantarut Maria, nata a Cormons il 22 febbraio 1891 e residente a Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maurig Lidia fu Giuseppe, nata a Cormons il 3 giugno 1916, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cormons, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(795)

N. 50-166 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Maurig Orsola Domenica in Maurencig e della fu Piccin Orsola, nata a Dolegna il 18 agosto 1877 e residente a Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cormons, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(796)

N. 50-165 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Maurig Maria in Bainat di Martino e di Zulian Angelica, nata a Cormons il 3 marzo 1898 e residente a Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cormons, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2

del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(797)

N. 50-123 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mauric Andrea fu Andrea e della fu Stanic Teresa, nato a Crusevizza il 26 ottobre 1870 e residente a Temenizza, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mauric Giuseppina fu Giuseppe Buzin, nata a Castagnevizza il 15 novembre 1881, moglie;
Mauric Angela, nata a Trieste il 10 settembre 1910, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Temenizza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 2 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(798)

N. 50-164 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Maurig Carla ved. Pettarin del fu Martino e della fu Golob Caterina, nata a S. Lorenzo di Nebola il 1° aprile 1883 e residente a Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cormons, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(799)

N. 50-12 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Nasig Orsola in Zalateu fu Antonio e di Dalmasson Caterina, nata a S. Andrat il 5 aprile 1881 e residente a Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Nazzi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cormons, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 13 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(800)

N. 50-306 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Maraz Giovanni di Giacomo e di Zimic Francesca, nato a Gorizia l'11 luglio 1878 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maraz Stefania di Urbano Gruden, nata a Sagrado il 23 dicembre 1882, moglie;
Maraz Nicasia, nata a Gorizia il 16 marzo 1906, figlia;
Maraz Maria, nata a Gorizia il 12 settembre 1907, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del

succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(980)

N. 50-338 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Martellanz Antonio fu Giacomo e della fu Anna Ciuciat, nato a Gorizia il 26 dicembre 1858 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martellani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Martellanz Lucia fu Giovanni Debegnak, nata a Salona il 3 gennaio 1870, moglie;
Martellanz Pietro, nato a Gorizia il 29 giugno 1900, figlio;
Martellanz Mario, nato a Gorizia il 28 luglio 1906, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(1007)

N. 50-339 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Martellanz Maria ved. Zuzig di Andrea e di Gioseffa Pregl, nata a Ranziano il 27 ottobre 1859 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martellani ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(1009)

N. 50-349 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Martelanz Giovanni fu Andrea e della fu Maria Colenz, nato a Gorizia il 7 luglio 1864 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martellani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Martelanz Caterina fu Matteo Bressan, nata a Gorizia il 21 novembre 1872, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 novembre 1931 Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(1010)

N. 50-337 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Martellanz Giovanni fu Stefano e di Musig Caterina, nato a Gorizia il 21 marzo 1885 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martellani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Martellanz Maria di Lorenzo Brumat, nata a Gorizia il 21 aprile 1883, moglie;

Martellanz Mario, nato a Gorizia il 22 febbraio 1907, figlio;

Martellanz Egidio, nato a Gorizia il 10 gennaio 1909, figlio;

Martellanz Maria, nata a Gorizia il 29 aprile 1911, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 novembre 1931 Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(1011)

N. 50-336 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Martellanz Gioseffa fu Giovanni e di Madon Caterina, nata a Gorizia il 14 marzo 1899 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martellani ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(1012)

N. 45-199.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cusin Francesco fu Giuseppe e fu Spolad Orsola, nato a S. Elena (Bergogna) il 12 dicembre 1878 e residente a S. Elena (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Chiussini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cusin Apollonia fu Gasparo Marcola, nata a S. Elena il 26 ottobre 1883, moglie;

Cusin Remigio, nato a S. Elena il 3 ottobre 1906, figlio;

Cusin Umberto, nato a S. Elena il 26 ottobre 1910, figlio;

Cusin Maria, nata a S. Elena il 27 agosto 1912, figlia;

Cusin Marta, nata a S. Elena l'11 novembre 1914, figlia;

Cusin Stefano, nato a S. Elena il 10 dicembre 1918, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1015)

N. 45-204.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cusin Andrea fu Antonio e fu Cesornja Teresa, nato a Bergogna il 6 settembre 1895 e residente a Bergogna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Chiussini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cusin Matilde fu Antonio Rosic, nata a Bergogna il 29 maggio 1904, moglie;

Cusin Maria, nata a Bergogna il 28 agosto 1926, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1016)

N. 45-205.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cusin Giuseppe fu Giacomo e fu Baloh Caterina, nato a S. Elena (Bergogna) il 10 agosto 1867 e residente a S. Elena (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Chiussini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cusin Margherita fu Giovanni Gaspérut, nata a S. Elena l'11 maggio 1869, moglie;
Cusin Giuseppe, nato a S. Elena il 30 dicembre 1904, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 22 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1017)

N. 45-206.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cusin Stefano fu Andrea e di Lavrencic Elisa, nato a Longo (Bergogna) il 12 dicembre 1904 e residente a Longo (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Chiussini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cusin Amalia di Andrea, nata a Longo il 2 ottobre 1910, moglie;
Cusin ved. Elisa fu Marino Lavrencic, nata a Longo il 23 settembre 1858, madre.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 5 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(1018)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, in data 6 aprile 1932-X, i disegni di legge per la conversione in legge dei seguenti Regi decreti-legge:

R. decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 181, relativo alla riduzione daziaria per il filo di acciaio speciale destinato alla fabbricazione delle guarniture per scardassi.

R. decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 182, che reca agevolazioni fiscali per lo zucchero impiegato nella fabbricazione del latte condensato.

R. decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 211, che stabilisce il regime doganale del caffè crudo originario e proveniente da Paesi ammessi al trattamento della Nazione più favorita.

(2557)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 78.

Media dei cambi e delle rendite
del 7 aprile 1932 - Anno X

Francia	76.75	Oro	373.17
Svizzera	377.40	Belgrado	—
Londra	73.85	Budapest (Pengo)	—
Olanda	7.88	Albania (Franco oro)	—
Spagna	147.12	Norvegia	3.87
Belgio	2.722	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.617	Svezia	3.95
Vienna (Schillinge)	—	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	57.87	Danimarca	4.07
Romania	11.65	Rendita 3,50 %	72.775
Peso Argentino Oro	—	Rendita 3,50 % (1902)	69 —
Peso Argentino Carta	4.96	Rendita 3 % lordo	44.575
New York	19.34	Consolidato 5 %	82.025
Dollaro Canadese	17.50	Obblig. Venezie 3,50 %	83.05

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 36).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	520150	1.540 —	Migale *Giovannina* fu Francesco Saverio, nubile, domic. in Nicotera (Catanzaro).	Migale *Maria-Carmela-Giovanna* fu Francesco Saverio, nubile, domic. in Nicotéra (Catanzaro).

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 23 marzo 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2448)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(*Unica pubblicazione*). **Alienazione di rendite nominative.**

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO d'iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	231568	Serramoglia Augusto di Giuseppe, domic. in Alessandria - Ipotecata . . . . L.	42 —
»	438775	Serramoglia Augusto di Giuseppe, domic. in Pesaro - Ipotecata . »	115,50
»	439712	Intestata come la precedente - Ipotecata . . . . . . »	87,50
Prestito Naz. 5 %	11643	Serramoglia Augusto di Giuseppe, domic. in Racconigi (Cuneo) - Ipotecata . . . . »	100 —

Roma, 31 marzo 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2522)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del Testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato Regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilascerranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato Regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 %	501686	Checchi Luigi fu Giacomo interdetto e sotto la tutela di Checchi Fortunato fu Giacomo, domic. in Gallarate (Milano) . . L.	59,50
»	501687 Certificato di nuda proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Checchi Fortunato fu Giacomo, domic. in Gallarate (Milano) . . . . » per l'usufrutto: Checchi Luigi fu Giacomo, domic. in Gallarate, interdetto sotto la tutela di Checchi Fortunato fu Giacomo	87,50
»	501688 Certificato di nuda proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Checchi Carlo fu Giacomo, domic. in Gallarate (Milano). . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente .	87,50
»	501689 Certificato di nuda proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Checchi Protaso fu Giacomo, domic. in Gallarate (Milano) . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente	87,50
»	501690 Certificato di nuda proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Checchi Angelo fu Giacomo, domic. in Gallarate (Milano) . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente	87,50
Cons. 5 %	6270 Polizza combattenti	Raimò Pasquale di Giovanni, domic. in Napoli . . . . »	20 —
»	325126 Certificato di nuda proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Viganoni Carlo fu Roberto, minore sotto la p. p. della madre Caremoli Venosta di Giosuè, ved. di Viganoni Carlo, domic. in Cernusco sul Naviglio (Milano) . . » per l'usufrutto: Caremoli Venosta di Giosuè, ved. di Viganoni Carlo .	50 —
»	20741	Nardini Giacomo di Rinaldo, domic. in New York . . . . »	510 —
»	27926	Intestata come la precedente . . . . »	450 —
»	28209	Intestata come la precedente . . . . »	35 —
»	319676	Colomba Carmela fu Giuseppe, moglie di Carcò Giambenedetto, domic. in Mineo (Catania) - vincolata . . . . . . »	400 —
»	32578 Polizza combattenti	Pescosolido Luigi di Eleuterio, domic. in Ceprano (Roma) . . »	20 —
»	104574	Giavelli Mario di Lodovico, minore sotto la p. p. del padre, domiciliato in Torino . . . . »	350 —
»	144489	Monte Granativo di Monastir (Cagliari) . . . . »	75 —
»	147964	Intestata come la precedente . . . . »	1,175 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	161018	Lavagetto Maria di Luigi, nubile, minore sotto la p. p. del detto suo padre, domic. in Alessandria . . . . . . L.	35 —
Cons. 5 %	184221 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Motta Emma fu Luigi, ved. di Galli Pietro . . » per la proprietà: Gallo Rachele fu Pietro, nubile, domic. in Asti (Alessandria) .	500 —
»	7363 Polizza combattenti	Squadroni Giovanni di Geniale, domic. in Ancona . . . . »	20 —
»	290156	Origoni Adolfo fu Silvio, minore sotto la p. p. della madre Piva Giulia fu Bernardo, ved. Origoni, moglie in seconde nozze di Baroni Romualdo, domic. in Torno (Como) . . . . . »	405 —
3.50 %	217546 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Randisi Vito, Caterina, Teresa e Ninfa fu Vincenzo, minori sotto l'amministrazione della loro madre Serretta Laura di Salvatore, ved. Randisi, domic. in Partinico (Palermo) . . . . » per l'usufrutto: Serretta Laura di Salvatore, ved. di Randisi Vincenzo.	38,50
»	686278	Mensa vescovile di Caiazzo (Caserta) . . . . »	3,50

Roma, 31 marzo 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2523)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Preavviso concernente le estrazioni per l'assegnazione dei premi e per l'ammortamento delle obbligazioni delle Venezie di 1ª e 2ª serie.

Si notifica che nei giorni 2 maggio 1932-X e successivi, alle ore 9, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del debito pubblico (via Goito, n. 1), aperta al pubblico, si procederà ai sorteggi per l'assegnazione dei premi e per l'ammortamento delle obbligazioni delle Venezie di prima e di seconda serie.

Roma, addì 5 aprile 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2535)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur.

In data 7 marzo 1932-X, è stato rilasciato l'exequatur al signor Carlo Girard, console onorario degli Stati Uniti del Venezuela a Torino con giurisdizione sulle provincie di Torino, Cuneo, Alessandria, Novara, Aosta e Vercelli.

(2537)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modificazione dello statuto del Consorzio della bonifica di Nivolelli in provincia di Trapani.

Con decreto 28 marzo 1932, n. 1289, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stato modificato l'art. 1 dello statuto del Consorzio della bonifica di Nivolelli, già approvato con decreto Ministeriale 14 aprile 1930, n. 10736. Per effetto di tale modifica, il Consorzio assume la nuova denominazione di « Consorzio della bonifica Delia-Nivolelli ».

(2545)

Approvazione dello statuto del Consorzio per le strade interpoderali Mengara-S. Cristina-Morleschio in prov. di Perugia.

Con decreto Ministeriale in data 21 marzo 1932-X, è stato approvato lo statuto del Consorzio per la costruzione, sistemazione e manutenzione della strada interpoderale Mengara-Santa Cristina-Morleschio con sede nel comune di Gubbio (provincia di Perugia), costituito con R. decreto 11 gennaio 1932-X, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio successivo, registro n. 2, foglio n. 252.

(2546)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI.

Ufficio della Proprietà intellettuale.

ELENCO n. 2/1932 degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica pubblicati per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4578.

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
25 marzo 1931	Fiat Soc. An., a Torino.	Sopporto per pedale (modello).	8636
25 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Tirante di comando (modello).	8637
25 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Tirante per comando (modello).	8638
1° aprile »	Zannoni Italo, a Spezia.	Pompa da palombaro a due cilindri (modello).	8639
31 marzo »	Lazzarini Angelo, a Genova.	Quadro di presa di misure per sarti (modello).	8640
31 » »	Lazzarini Angelo, a Genova.	Quadro di tracciamento del davanti per una giacca di abito a vita (modello).	8641
31 » »	Montaldo Antonio & Firpo Mario, a Genova.	Bottiglia (modello).	8642
25 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Tubo di comando per commutatore luce.	8643
25 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Gancio per molla (modello).	8644
28 » »	Soc. An. Fabbrica Italiana Magneti Marelli, a Milano.	Mobile per apparecchi radiofonici (modello).	8645
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Albero secondario per cambio di velocità per automobili (modello).	8646
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Albero primario per cambio di velocità (modello).	8647
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Leva a forcella (modello).	8648
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Leva di comando (modello).	8649
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Perno (modello).	8650
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Molla ad elica (modello).	8651
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Mozzo per disco di frizione (modello).	8652
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Testa per tirante di sterzo (modello).	8653
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Leva per sterzo (modello).	8654
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Leva per sterzo (modello).	8655
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Anello elastico (modello).	8656
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Supporto per alberino (modello).	8657
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Alberino di comando (modello).	8658
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Leva per alberino di comando (modello).	8659
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Leva di comando (modello).	8660
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Leva di comando (modello).	8661
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Leva di comando (modello).	8662
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Leva per molla (modello).	8663
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Supporto in lamiera (modello).	8664
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Alberino per leve (modello).	8665
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Anello di fissaggio (modello).	8666
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Bottone per avvisatore elettrico (modello).	8667

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
31 marzo 1931	Fiat Soc. An., a Torino.	Rondella per bottone di avvisatore elettrico (modello).	8668
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Tirante (modello).	8669
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Anello elastico (modello).	8670
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Piastrina (modello).	8671
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Pernetto (modello).	8672
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Disco per frizione per comando (modello).	8673
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Tubo per comando (modello).	8674
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Contatto per avvisatore elettrico per automobili (modello).	8675
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Cappelletto per contatto elettrico (modello).	8676
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Cuscinetto per ruota elicoidale per guida (modello).	8677
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Piastrina per registro cuscinetto (modello).	8678
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Ruota elicoidale per guida (modello).	8679
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Vite perpetua per comando di guida (modello).	8680
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Tubo per scatola di guida (modello).	8681
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Anello per volante di guida (modello).	8682
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Scodellino per mozzo di volante (modello).	8683
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Mozzo per volante di guida (modello).	8684
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Dado per albero di guida (modello).	8685
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Albero di guida (modello).	8686
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Sopporto per tirante (modello).	8687
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Tirante (modello).	8688
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Sopporto per cerniera (modello).	8689
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Sopporto per radiatore (modello).	8690
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Bocchettone (modello).	8691
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Sopportino (modello).	8692
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Tubo per acqua (modello).	8693
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Manetta di comando (modello).	8694
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Boccola (modello).	8695
8 aprile 1931	Fiat Soc. An., a Torino.	Tappo per cuffia di radiatore (modello).	8696
8 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Spessore per molla (modello).	8697
8 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Staffa per molla (modello).	8698
8 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Anello per coppa di mozzi per ruote (modello).	8699
8 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Anello per rasamento (modello).	8700
8 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Coppa per mozzi di ruote (modello).	8701
8 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Coppa per mozzi di ruote (modello).	8702
8 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Perno per fissaggio di ruote al mozzo (modello).	8703
8 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Dado per fissaggio di ruote (modello).	8704
8 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Mozzo per ruote (modello).	8705
8 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Coppa per ruote (modello).	8706
» » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Piastrina di rinforzo (modello).	8707
» » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Piastra per sostegno di freni (modello).	8708
8 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Tappo per perno (modello).	8709
8 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Raccordo per lubrificazione (modello).	8710

Roma, 7 marzo 1932 - Anno X

Il direttore: A. JANNONI.

(2528)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Estinzione del diritto esclusivo di calo della tonnara di Licosa.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni in data 16 marzo 1932-X, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1932-X, è dichiarato estinto il diritto esclusivo di calo della tonnara di Licosa vantato dal Principe Gioacchino Granito di Belmonte.

(2538)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto per le case popolari delle industrie tessili friulane di Gorizia.

Con R. decreto in data 29 febbraio 1932-X è stato prorogato al 30 giugno 1932-X il termine per la gestione straordinaria dell'Istituto case popolari delle industrie tessili friulane, in Gorizia.

(2539)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami a 11 posti di vice segretario nel ruolo del personale amministrativo centrale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni ed aggiunte e relative disposizioni complementari;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Visto il regolamento per il personale centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste approvato con R. decreto 23 ottobre 1930, n. 1885;

Visto il decreto Ministeriale 30 aprile 1931, col quale è stato indetto un concorso per esami al grado di vice segretario nel ruolo amministrativo centrale di questo Ministero, in applicazione del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Visto l'art. 108 del sopra citato R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Vista l'autorizzazione dell'on. Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla lettera del 31 marzo 1932, n. 4325-1-3-1;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami ad 11 posti di vice segretario (gruppo A, grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5, e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate alla Divisione del personale e degli affari generali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il termine di giorni 90 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dovranno essere corredate dei documenti qui appresso indicati:

a) copia dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale, attestante che l'aspirante alla data del presente decreto ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato il 30° anno di età. Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 il limite massimo di età è elevato a 35 anni, e per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale tale limite è protratto fino al 39° anno di età.

Per i candidati che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato non è richiesta la condizione dei limiti di età;

b) diploma originale o copia autenticata da un pubblico notaio, di una delle seguenti lauree conseguita dall'aspirante:

laurea in giurisprudenza;

laurea in scienze economiche e commerciali;

laurea in scienze sociali conseguita presso il Regio istituto di studi superiori pratici di perfezionamento di Firenze;

laurea in scienze politiche conseguita presso la Regia università di Roma;

laurea in scienze politiche e sindacali conseguita presso la Regia università fascista di Perugia;

laurea in scienze sociali e sindacali conseguita presso la Regia università di Ferrara;

c) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, rilasciato dal podestà del Comune di origine. Agli effetti del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato generale penale vidimato dal presidente del Tribunale;

e) certificato di buona condotta morale, civile e politica rilasciato dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze;

f) certificato medico dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma trascritta dal successivo art. 15;

g) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra debbono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotato delle benemerenze di guerra. Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli di invalidi di guerra, le vedove e sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

h) stato di famiglia, rilasciato dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio: tale documento dovrà essere prodotto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

i) fotografia dell'aspirante con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della loro presentazione con la domanda di ammissione al concorso.

I funzionari che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *f*), *i*), sono però tenuti a presentare copia dello stato matricolare ed il libretto ferroviario.

Gli aspiranti iscritti al Partito Nazionale Fascista dovranno dimostrare la loro appartenenza al Partito stesso con documento da allegarsi alla domanda di ammissione al concorso.

La legalizzazione delle firme non è richiesta per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che facessero riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione o che non inviassero con la domanda tutti i documenti richiesti o che li inviassero irregolari.

Art. 4.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, oltre una prova scritta ed orale di lingua francese, ed avrà luogo in Roma in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte avranno luogo nei giorni 18, 19, 20 e 21 luglio 1932.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi. La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale. La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nonchè quelle della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli invalidi di guerra e degli ex combattenti.

Art. 5.

Il personale ammesso all'impiego non potrà conseguire la nomina al grado iniziale se non dopo aver prestato servizio a titolo di prova per un periodo non inferiore a sei mesi e ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. Durante tale periodo di prova sarà corrisposto l'assegno mensile lordo di L. 800, soggetto alla riduzione del 12 per cento di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 aprile 1932 - Anno X

Il Ministro: ACERBO.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO.

Prove scritte:

1. — Diritto civile e diritto commerciale.
2. — Diritto amministrativo e principî di diritto corporativo.
3. — Leggi fasciste di carattere costituzionale.
4. — Economia politica e politica corporativa.
5. — Lingua francese.

Prova orale:

Formeranno oggetto della prova orale le materie su indicate e la legislazione sui servizi del Ministero.

Roma, addì 4 aprile 1932 - Anno X

Il Ministro: ACERBO.

(2555)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a 24 posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe nell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il R. decreto 29 luglio 1931, n. 1131;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702;

Considerato che il concorso indetto a norma dell'art. 1 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, con decreto Ministeriale del 25 settembre 1931 è andato deserto;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per esame a 24 posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe nella Amministrazione della sanità pubblica con l'annuo stipendio di L. 12.200 ed il supplemento di servizio attivo di L. 2200, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari in quanto sussistano le condizioni di famiglia all'uopo richieste a' termini della legge 27 giugno 1929, n. 1047; il tutto ridotto del 12 per cento per effetto dell'art. 1 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica) non più tardi di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta da bollo da L. 5, scritta e sottoscritta di pugno del candidato, con la indicazione del domicilio, corredata dei seguenti documenti:

1° copia dell'atto di nascita legalizzata.

Sono esclusi dal concorso coloro che hanno oltrepassato il 30° anno di età alla data del presente decreto, fermi restando il limite di anni 35 per gli ex militari di cui all'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, ed il limite di 39 anni per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e per gli invalidi della causa nazionale. Anche per i decorati al valore il limite massimo di età per l'ammissione al concorso è protratto al compimento del 39° anno di età, a sensi dell'art. 17 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

2° certificato di cittadinanza legalizzato; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli;

3° certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

4° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato, legalizzato;

5° certificato medico comprovante di avere sana e robusta costituzione ed essere esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, legalizzato nella firma del podestà.

Per gli invalidi di guerra o della causa nazionale il certificato medico legalizzato deve essere redatto in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 14, n. 3, e 15 del regolamento per l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, avvertendo che da esso certificato deve risultare oltre che la natura e il grado della invalidità anche l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendono idoneo alle funzioni del posto cui aspira;

6° diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, o diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito entro il 31 dicembre 1924, o conseguito entro il 31 dicembre 1925, da coloro che si trovassero nella condizione prevista dall'articolo 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

I diplomi anzidetti dovranno essere esibiti in originale o copia notarile legalizzata;

7° stato di famiglia legalizzato; questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

8° copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare per chi abbia prestato servizio militare o certificato di esito definitivo di leva per chi non abbia prestato servizio.

Tutti i documenti sopra richiesti, eccettuato quello di cui al numero 8, dovranno essere redatti nella prescritta carta bollata.

I certificati di cui ai numeri 3, 4, 5 e 7 dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.

Gli invalidi di guerra o della causa nazionale devono produrre la dichiarazione di invalidità anche agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, che deve essere rilasciata dalla sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, devono dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 3, del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza, legalmente legalizzato.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, in modo esplicito, di impegnarsi a prestar servizio in qualsiasi località del Regno, o anche delle Colonie, cui venga, ora o in prosieguo, destinato.

Nella domanda stessa l'aspirante dovrà altresì indicare la lingua estera (francese o tedesca o inglese), nella quale intende sottoporsi alla prova, e vi dovrà elencare i documenti allegati.

Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa alcuna regolarizzazione di documenti.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'interno, salvo per i titoli originali di studio; per i quali si deve in ogni caso produrre un certificato, rilasciato dalla Amministrazione presso la quale i titoli stessi si trovano, con la indicazione precisa di essi.

Non possono partecipare al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per lo stesso impiego.

Con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile può essere negata l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Gli esami constano di prove scritte, di prove pratiche e di una prova orale, secondo il programma particolareggiato annesso al presente decreto.

Essi si dànno in Roma ed avranno luogo nei giorni e nei locali che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura dell'Amministrazione.

Art. 4.

Le prove scritte sono tre e riguardano:
a) l'igiene generale e speciale;
b) l'epidemiologia e profilassi delle malattie infettive;
c) una traduzione dall'italiano in una delle lingue francese, o tedesca, o inglese, a scelta del concorrente. Per tale prova è ammesso l'uso del vocabolario.
Le prove pratiche sono due:
a) di clinica medica e di clinica e microscopia clinica;
b) di laboratorio.
La prova orale, oltre le materie delle prove scritte, comprende:
a) demografia;
b) legislazione ed organizzazione sanitaria del Regno come al programma annesso;
c) nozioni generali dell'ordinamento amministrativo del Regno;
d) nozioni generali di diritto corporativo.

Art. 5.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta:
a) di un presidente di sezione o di un consigliere di Stato, presidente;
b) di un membro del Consiglio superiore di sanità;
c) del direttore generale o dell'ispettore generale medico capo della Sanità pubblica, ovvero di un direttore capo di divisione tecnico, o di un ispettore generale appartenenti alla Direzione generale della sanità pubblica;
d) di due professori di Università, specialmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami.
Per la prova di lingua estera, la Commissione esaminatrice si aggrega un insegnante autorizzato per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti siansi dichiarati pronti a dare esperimento.
In caso di impedimento di qualcuno dei membri della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.
Un funzionario tecnico della Direzione generale della sanità pubblica, o, in mancanza, un funzionario di gruppo A del Ministero, esercita le funzioni di segretario della Commissione. Detti funzionari dovranno essere di grado non inferiore al 9°.

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove dell'esame si osserveranno le disposizioni contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e nel regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702.

Art. 7.

È in facoltà di ciascun concorrente di dichiarare, nel testo della domanda di ammissione al concorso, di essere pronto a sostenere la prova scritta ed orale anche sopra altre lingue estere, in aggiunta a quella di obbligo. In tal caso la Commissione provvede a sottoporre il concorrente ai relativi esperimenti di esame e, se gli esperimenti abbiano esito favorevole, aggiungerà un numero di punti complessivi non superiori a 5 per ciascuna lingua, che, oltre a quella d'obbligo, il concorrente abbia dimostrato di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correttamente.

Art. 8.

Non sono ammessi alla prova orale i concorrenti che non abbiano ottenuto i sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte e pratiche, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.
Non potranno, in nessun caso, essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito almeno la votazione di sette decimi nella prova orale e nell'esperimento orale sulla lingua estera d'obbligo.

Art. 9.

La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali avranno superato le prove di esame secondo l'ordine della votazione complessiva.

A parità di punti si osserveranno le norme di cui all'articolo 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, dell'art. 55 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, della legge 24 marzo 1930, n. 454, dell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, e dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 10.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle contestazioni, relative alla precedenza dei concorrenti, approva la graduatoria di cui al precedente articolo e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 11.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite, con decreto Ministeriale, a coloro i quali risulteranno vincitori del concorso in base alla graduatoria di cui al precedente articolo ed alle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930, n. 454, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, negli articoli 56 e 57 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 12.

I nominati dovranno sostenere un periodo di prova non inferiore a mesi sei, in applicazione dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, durante il quale sarà ad essi corrisposto l'assegno mensile di L. 800, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, per il personale di ruolo, il tutto ridotto del 12 per cento per effetto dell'art. 1 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

Roma, addì 1° febbraio 1932 - Anno X

p. Il Ministro: ARPINATI.

Programma particolareggiato per le prove di esame nel concorso ai posti di medico provinciale aggiunto nella Amministrazione della sanità pubblica.

A) 1° Igiene generale:

I. — Suolo - Configurazione e struttura geologica e loro influenza sulla salubrità dei luoghi abitati - Struttura meccanica - Aria del suolo - Acque freatiche - Temperatura - Inquinamento ed autodepurazione del suolo - Risanamento dei terreni di aperta campagna.
II. — Acqua - Criteri per il giudizio di potabilità - Approvvigionamento di acqua pei luoghi abitati - Cause di inquinamento e metodi di depurazione delle acque.
III. — Aria - Fattori fisici; componenti chimici dell'aria e pulviscolo atmosferico nei loro rapporti con l'igiene - Nozioni di climatologia - Acclimatazione.
IV. — Abitazione - Scelta e preparazione del terreno - Mezzi di difesa contro l'umidità - Condizioni igieniche per i vari tipi di abitazione per singole famiglie e collettività - Ventilazione naturale ed artificiale; riscaldamento e raffreddamento - Illuminazione naturale e artificiale: metodi e valore igienico di essi.
V. — Allontanamento dei materiali di rifiuto - Sistemi di fognatura e loro valore igienico - Spazzatura domestica e stradale - Destinazione ultima dei materiali di rifiuto.
VI. — Alimentazione - Importanza fisiologica delle singole sostanze alimentari - Razione alimentare e sue variazioni in rapporto alle singole condizioni individuali (sesso, età, lavoro, clima, stato di salute) - Vigilanza sanitaria sulle bevande e sugli alimenti.
VII. — Vestiario - Costituzione e proprietà dei tessuti adoperati per indumenti - Igiene della pelle: bagni, effetti fisiologici e loro valore igienico.

2° Igiene speciale:

I. — Igiene rurale - Case rurali - Alimentazione degli agricoltori - Influenza delle diverse coltivazioni e industrie agricole sulle condizioni igieniche dei luoghi e sulla salute dei contadini - Approvvigionamento di acqua ai comuni rurali - Educazione igienica del contadino - Bonifiche agricole.
II. — Igiene urbana - Risanamenti urbani - Piani regolatori - Salubrità e protezione igienica del suolo urbano (vie, piazze, giardini, pavimentazione, pulizia stradale) - Fognatura urbana - Macelli, pescherie, mercati - Norme igieniche applicabili ai teatri, cine-

matografi e altri locali di pubblico convegno - Cimiteri (inumazioni, tumulazioni, esumazione dei cadaveri) - Polizia mortuaria.

III. — Igiene dell'infanzia - Igiene della gravidanza e del parto - Allattamento naturale, artificiale e misto - Surrogati del latte - Istituzioni per l'assistenza e la protezione sanitaria e sociale della infanzia.

IV. — Igiene dell'età scolastica - Criteri igienici per la costruzione degli edifici scolastici - Cubatura, illuminazione, ventilazione, riscaldamento delle aule scolastiche - Arredamento - Malattie scolastiche - Sorveglianza igienico-sanitaria dello scolaro - Educazione fisica - Igiene degli sports.

V. — Igiene industriale e del lavoro - Protezione dell'operaio nel lavoro - Ambienti di lavoro - Malattie da lavoro - Sorveglianza igienico-sanitaria sul lavoro e sulle classi lavoratrici.

VI. — Igiene ospedaliera - Fattori dell'igiene ospedaliera - Istituzioni ospedaliere speciali (ospedali infantili, maternità ed istituti ostetrici, manicomi, ospedali per malattie infettive, sanatori e ospedali speciali per tubercolotici) - Igiene carceraria (edifici carcerari).

VII. — Igiene dei trasporti - Igiene delle navi, con speciale riguardo a quelle destinate al trasporto degli emigranti - Profilassi delle malattie infettive a bordo - Ordinamento della difesa sanitaria nei porti ed alle frontiere - Igiene ferroviaria - Disinfezione e disinfestazione delle carrozze per viaggiatori e dei carri pel bestiame e per le merci.

B) Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive.

I. — Generalità sulle malattie infettive - Epidemie ed endemie - Focolai di endemicità - Fonti di infezioni - Veicoli - Vie di penetrazione e modo di diffusione dei germi - Predisposizione individuale - Fattori predisponenti di luogo e di tempo - Fattori sociali - Disinfezione e disinfestazione - Profilassi internazionale, nazionale e locale delle malattie infettive.

II. — Etiologia, patologia e profilassi delle seguenti malattie infettive: Morbillo - Scarlattina - Varicella - Vaiuolo e Alastrim - Parotite epidemica - Pertosse - Influenza - Encefalite letargica - Meningite cerebro-spinale epidemica - Poliomielite anteriore acuta - Polmonite - Difterite e crup - Febbre puerperale - Erisipela - Piemia e setticemia - Tetano - Blenorrea - Ulcera molle - Sifilide - Lebbra - Tubercolosi umana - Febbre tifoide - Infezioni da paratifi - Dissenteria bacillare - Dissenteria amebica - Febbre ondulante - Dengue - Dermotifo e febbri dermotifosimili - Tifo ricorrente - Itero emorragico - Malaria - Colera asiatico - Peste bubbonica - Febbre gialla - Leihsmaniosi - Tripanosomiasi - Anchilostomiati - Filariosi - Bilharziosi - Tracoma - Scabbia - Tigna favosa - Rabbia - Carbonchio sintomatico e carbonchio ematico - Afta epizootica - Morva - Actinomicosi - Trichinosi.

C) Lingua estera:

Traduzione dall'italiano in una delle lingue francese, tedesca od inglese, a scelta del candidato.

Prove pratiche:

I. — Di clinica medica: Esame di un infermo, riconoscimento della malattia e saggio di chimica e microscopia clinica.

II. — Di laboratorio:

a) prelevamento di campioni ed esame microscopico e batteriologico di acqua potabile;

b) prelevamento di sangue e di materiali patologici vari ed esecuzione delle prove miscroscopiche, batteriologiche e biologiche dirette ad accertare la diagnosi delle seguenti malattie: Infezioni stafilococciche - Erisipela - Infezione puerperale - Gonorrea - Meningite cerebro-spinale epidemica - Febbre ondulante - Febbre tifoide - Infezioni paratifiche - Dissenteria bacillare - Difterite - Tubercolosi umana - Lebbra - Tetano - Colera asiatico - Peste bubbonica - Tifo esantematico - Carbonchio ematico - Morva - Actinomicosi - Dissenteria amebica - Tripanosomiasi - Leishmaniosi - Malaria - Febbre ricorrente - Sifilide - Spirochetosi ittero-emorragica;

c) riconoscimento dei più importanti parassiti animali;

d) saggi chimici, ricerche microscopiche e giudizio igienico intorno alla genuità e conservazione delle principali sostanze alimentari (carne - latte e derivati - farine - mais - olii - vini - alcool) e alla salubrità delle acque potabili e dell'aria atmosferica;

t) prova di fisica applicata all'igiene (igrometria - barometria - termometria - fotometria).

A) Prove orali:

1° Materie delle prove scritte.

2° Demografia:

a) modo di rilevazione degli elementi statistici concernenti lo Stato, la composizione e il movimento della popolazione - Scheda di dichiarazione di morte e della causa di morte - Metodi per la rilevazione statistica della emigrazione;

b) risultati e leggi fondamentali della statistica demografica - Popolazione assoluta e relativa - Urbana e rurale - Agglomerata e sparsa - Composizione della popolazione per sesso ed età e per professioni - La natalità e la nuzialità - Le leggi statistiche della mortalità generale e della mortalità specifica (per età, per sesso, per cause di morte e simili) - La morbilità - I movimenti migratori;

3° Legislazione e ordinamento sanitario nel Regno - Testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636; Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, e legge 23 giugno 1927, n. 1070 - Regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45 - Titolo IV del Testo unico delle leggi sulle bonifiche 30 dicembre 1923, n. 3256 - Disposizioni legislative sulla bonifica integrale (legge 24 dicembre 1928, n. 3134).

Regolamenti: per la sanità marittima 29 settembre 1895, n. 636; contenente disposizioni per diminuire le cause della malaria 25 febbraio 1907, n. 61; per l'applicazione della legge sulla pellagra 5 novembre 1907, n. 427; per la profilassi delle malattie veneree e sifilitiche 25 marzo 1923; per il controllo dei sieri e dei vaccini 18 giugno 1905, n. 407; per l'igiene del lavoro 14 aprile 1927, n. 530.

Disposizioni legislative e regolamentari per la profilassi della tubercolosi (leggi 23 giugno 1927, n. 1276, e 27 ottobre 1927, n. 2055, che istituisce l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi); del tracoma (R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 2292, e legge 29 giugno 1922, n. 1004); per la lotta contro i tumori maligni (23 luglio 1926, numero 1427).

Legge 22 maggio 1913, n. 468, e regolamento 13 luglio 1914, n. 829, sulle farmacie.

Norme per la produzione e il commercio delle specialità medicinali (legge 9 gennaio 1927, n. 58, e regolamento 3 marzo 1927, numero 478).

Regolamento per l'impiego dei gas tossici 9 gennaio 1927, n. 147.

Disposizioni per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia (legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e regolamento 14 aprile 1926, n. 718).

Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 21 giugno 1926.

Regolamento di polizia mortuaria 25 luglio 1892, n. 448.

4° Nozioni generali sull'ordinamento amministrativo del Regno.

5° Nozioni generali di diritto corporativo.

B) Prova di lingua estera:

Lettura e traduzione a vista in italiano dalla lingua estera prescelta dal candidato.

Conversazione.

Roma, addì 1° febbraio 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(2554)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.